

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEGORARO, ZAVATTINI, DI MARINO, VALORI, LAZZARI, ROMEO, SASSONE, TALASSI GIORGI Renata MIRAGLIA, CHIELLI, VITALE Giuseppe, GAROLI, MARANGONI, BONDI, BOLDRINI Cleto, MOLA, SCUTARI, GIACALONE, PINNA, BACICCHI, BERTONE, MASCAGNI, LUBERTI e TROPEANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1977

Norme per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'impresa diretto-coltivatrice

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare al vostro esame per l'approvazione trova, anzitutto, la sua giustificazione nell'esigenza di utilizzare e di valorizzare le notevoli risorse che possono venire dall'agricoltura per contribuire a superare la grave crisi economica che sta attraversando il Paese. Questa esigenza si collega al significato e allo scopo delle grandi lotte per una più equa distribuzione della terra, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, per la riforma dei contratti agrari e per la conquista del lavoro, combattute dai braccianti, dai mezzadri e dai coltivatori diretti nell'immediato dopoguerra, tese ad assicurare all'agricoltura un ruolo non secondario nello sviluppo generale della nostra economia, in un quadro di rivalutazione della politica del territorio e della difesa dell'ambiente.

Per ragioni molto note, e che in questo momento non è il caso di approfondire, gli obiettivi di riforma e di rinnovamento di quelle lotte non furono raggiunti. Anzi, negli anni '50, si avviò uno sviluppo economico e sociale distorto che è stato pagato più di tutti dalle masse contadine e che ha provocato nuovi squilibri e tensioni tra nord e sud. Successivamente « la politica di ricostruzione » prima, quindi il cosiddetto « miracolo economico » con le scelte dell'industrializzazione e della terziarizzazione del paese, all'agricoltura è stato assegnato un ruolo secondario e di subordine. Questa scelta sbagliata oggi è pagata dall'intero paese e costituisce uno degli elementi non secondari della crisi economica in atto.

Le lotte dei lavoratori agricoli di quell'ormai lontano periodo ruppero, tuttavia, vecchi equilibri sociali e politici e misero in

moto nuovi processi di sviluppo economico, non solo nelle campagne e portarono ad alcune conquiste di un certo peso con le leggi di riforma fondiaria e per la valorizzazione delle « terre incolte ». Quella dei governi di allora è stata, senza dubbio, una risposta insufficiente e distorta ma la lotta per migliorare, allargare e modificare quelle leggi ottenne risultati parziali non trascurabili. Vennero espropriati all'epoca, attraverso gli enti di riforma, circa 700 mila ettari di terreni in diverse regioni del paese che vennero assegnati a contadini con poca o senza terra.

I successivi provvedimenti, tesi a favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà contadina, si inquadrano nella esigenza di soddisfare le crescenti richieste di terra da parte dei contadini, lasciate insoddisfatte dai ristretti limiti della riforma fondiaria.

Con il decreto-legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, relativo a « provvidenze a favore della piccola proprietà contadina », ebbe inizio una attività diretta alla promozione di questa. Fecero seguito integrazioni al predetto decreto ed altri provvedimenti legislativi che prevedevano ulteriori benefici di carattere finanziario oltre che fiscale e tariffario.

Con il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, fu istituita la « cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » con il compito di provvedere all'acquisto di terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti singoli od associati in cooperativa. La sua competenza territoriale, inizialmente limitata all'Italia meridionale ed insulare, fu, poco dopo, estesa all'intero territorio nazionale.

Con legge 2 giugno 1961, n. 454, « piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (primo piano verde) fu sviluppata la azione diretta alla creazione ed al consolidamento della proprietà contadina con maggiori agevolazioni finanziarie e tributarie. Ciò, è stato detto, allo scopo di facilitare la trasformazione dell'agricoltura secondo le esigenze dell'economia di mercato e dell'evoluzione sociale.

Infine, con legge 26 maggio 1965, n. 590, recante « disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » e successive integra-

zioni e modificazioni venne raggiunto il traguardo più avanzato in direzione dello sviluppo della proprietà diretta coltivatrice perchè consente ai mezzadri, coloni parziali, compartecipanti, affittuari, enfiteuti coltivatori diretti, nonché agli altri lavoratori manuali della terra, di acquistare fondi con la concessione di mutui della durata di 30 anni al tasso dell'1 per cento e ai proprietari coltivatori diretti confinanti con i fondi posti in vendita di ampliare le loro aziende.

L'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590 — che, praticamente, ha carattere di continuità in quanto si avvale di un fondo di rotazione operante fino al 1984 delle quote di ammortamento per capitali e di interessi corrisposti dai beneficiari al netto delle sole imposte di servizio reso dall'istituto di credito — ha determinato la costituzione e l'ampliamento di un numero notevole di proprietà diretto — coltivatrici.

La introduzione nel nostro ordinamento, ben ultimo dopo la Spagna, la Francia, il Belgio e l'Olanda, di questa legislazione era stata salutata da più parti come un nuovo strumento per l'attuazione del principio fondamentale: la terra a chi la lavora.

Nella valutazione dei risultati di questa politica ci sono pareri molto discordi nell'ambito dei partiti democratici e anche delle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti. Si osserva che se da un lato in meno di un ventennio circa 2 milioni di ettari sono andati ad incrementare la proprietà diretto-coltivatrice, è altrettanto vero che, in conseguenza della creazione della Cassa per la formazione della proprietà contadina e delle leggi per lo sviluppo per la proprietà coltivatrice, i proprietari terrieri hanno visto crescere a dismisura il valore del loro patrimonio per la continua lievitazione dei prezzi dei terreni mentre per i coltivatori diretti la acquisizione della proprietà ha comportato costi economici e sociali rilevanti. Tale situazione, d'altro canto, ha comportato una notevole diminuzione delle possibilità di intervento pubblico in agricoltura.

Questi inconvenienti, nei tempi più recenti, si sono notevolmente aggravati poichè in questo periodo, di forte svalutazione della lira, i terreni sono diventati un bene di rifu-

gio e i prezzi dei fondi liberi da vincoli contrattuali registrano cifre che non sono in alcun rapporto con i livelli di produttività e di reddito dei fondi stessi il cui prezzo è sempre più influenzato da elementi speculativi extra agricoli.

Avviene così che moltissimi coltivatori si trovano nella pratica impossibilità di poter acquistare a prezzi correnti, pur usufruendo delle varie provvidenze previste dalle leggi sulla formazione e sviluppo della proprietà coltivatrice, a causa del proibitivo prezzo dei terreni sul mercato libero. In questa situazione lo stesso diritto di prelazione risulta in larghissima misura vanificato.

La stessa Cassa per la formazione della proprietà contadina incontra difficoltà ad acquistare a prezzi convenienti.

Assistiamo così ad un preoccupante fenomeno di accaparramento di terre da parte di grossi industriali, importatori di bestiame, società di assicurazioni, speculatori di ogni genere, che considerano la terra come bene rifugio inteso a salvaguardare la loro ricchezza. In nessun conto sono tenuti gli obiettivi di produttività agricola, di occupazione di mano d'opera e di programmazione agraria. Quasi sempre le aree di cui si parla vengono lasciate a monocultura e si sono viste zone dove prati irrigui secolari sono stati arati e al loro posto si coltiva il mais in produzioni completamente slegate dall'azienda zootecnica.

Queste persone e società sono nelle condizioni di offrire molti milioni e alle volte miliardi pur di avere la terra libera da qualsiasi vincolo. È questo un fenomeno molto esteso ed è uno dei principali motivi dell'altissimo costo dei terreni agricoli e costituisce quindi grave ostacolo alla politica di sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice per l'impossibilità pratica da parte dei coltivatori, in molti casi, di esercitare il diritto di prelazione.

Tra le cause che fanno da ostacolo allo sviluppo di una politica a favore della proprietà diretto-coltivatrice, sono ancora da ricordare: la insufficienza dei finanziamenti stanziati che determina un crescente divario tra la richiesta di finanziamento e loro effettivo soddisfacimento; il ritardo del trasfe-

rimento dei finanziamenti da parte dello Stato alle Regioni; le disposizioni legislative in materia di concessione di mutui per l'acquisto della proprietà coltivatrice lacunose ed imperfette che hanno rappresentato un fertile terreno, per interpretazioni giurisprudenziali restrittive; infine le difficoltà incontrate dalla Cassa per la proprietà contadina, perchè organo centralizzato, di aderire ad una realtà agricola regionale.

* * *

Il disegno di legge che come parlamentari del Partito comunista italiano e della Sinistra indipendente, abbiamo l'onore di sottoporre alla attenzione dei colleghi senatori si propone l'arduo e difficile compito di superare, almeno in parte, queste difficoltà.

Alla base del nostro disegno di legge vi è il convincimento che, nei limiti delle possibilità finanziarie del Paese, è opportuno favorire l'accesso alla proprietà della terra da parte di chi la lavora. E questa non solo una secolare aspirazione dei coltivatori, ma, in molti casi, si tratta dell'unica strada percorribile per assicurare la terra ai contadini e con essa la permanenza dei giovani nelle campagne.

Evidentemente non è soltanto quella della proprietà l'unica via per assicurare il possesso della terra a chi la lavora. Il contratto di affitto rinnovato rappresenta lo strumento altrettanto idoneo ai fini dell'ampliamento delle maglie poderali poichè l'imprenditore agricolo, quando possibile, va alla ricerca di terreno da affittare più che di terreno da acquistare avendo egli bisogno di sempre maggiori capitali da investire nella impresa per l'acquisto di mezzi tecnici. È quindi evidente che il contratto di affitto consente di evitare l'immobilizzo di capitale finanziario per l'acquisto della terra per destinarlo a scopi certamente più produttivi cioè alla gestione aziendale.

Perciò noi riteniamo che i disegni di legge che sono già all'ordine del giorno delle Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato, riguardanti la riforma del contratto di affitto, il superamento della mezzadria

e della colonia, le terre incolte e malcoltivate, trovano giusto collegamento e completamento con questa nostra proposta avendo tutti come obiettivo quello del rilancio di una agricoltura su basi moderne.

La strada che abbiamo scelto per raggiungere i sopra ricordati obiettivi è, ancora una volta, quella della adozione di una legge-quadro nazionale che ponga taluni principi di base, affidando la necessaria integrazione ed articolazione degli stessi agli Enti regionali.

Il disegno di legge consta di 3 distinti Capi.

1. — *Della tutela dell'attività agricola.*

Il capo primo del disegno di legge, che è completamente innovativo rispetto alla precedente normativa, comprende gli articoli dall'1 al 10.

In esso, riconosciuta l'importanza fondamentale dell'agricoltura nell'economia del Paese, si stabilisce che nell'opera di pianificazione territoriale le regioni, gli organismi comprensoriali, le comunità montane e gli enti locali stabiliscono, per grandi periodi, quali terreni debbano essere destinati alla agricoltura, in tal modo stabilizzando tale fondamentale attività ed evitando per il futuro lo scorporo ed anche la distruzione di aziende vive e vitali.

Una volta stabilita questa che chiameremo destinazione d'uso dei terreni si stabilisce che è vietata l'alienazione dei fondi agricoli a chi — persone fisiche o giuridiche — non sia attualmente coltivatore diretto o quanto meno imprenditore agricolo non coltivatore, nonchè a coloro che attualmente dediti ad altra attività, non si obblighino a destinare detti terreni all'agricoltura e a condurli direttamente.

In questa maniera la politica di sviluppo dell'attività agricola è collocata nell'ambito di una politica di pianificazione del territorio condotta a livello regionale e comprensoriale e per questa via si pensa di combattere gli interventi speculativi su terreni che sono destinati ad uso agricolo. Allo

scopo, avendo presente l'esigenza di operare immediatamente per disincentivare gli interventi speculativi sui terreni agricoli, si prevede anche una congrua imposizione fiscale da imporre nelle compravendite di terreno agricolo a carico di tutti quei cittadini o società che sono estranei all'attività agricola, nonchè l'attribuzione alla Regione del potere di « riscattare » i terreni che l'acquirente non abbia destinato all'agricoltura.

2. — *Della soppressione della Cassa per la formazione della proprietà contadina.*

Il capo secondo del disegno di legge, che comprende gli articoli dall'11 al 15, detta norme relative allo scioglimento della Cassa per la formazione della proprietà contadina ed al trasferimento delle sue funzioni alle Regioni.

Indipendentemente dal giudizio sulla attività della medesima, istituita nel lontano 1948, oggi noi riteniamo questo passaggio necessario per poter meglio aderire ad una realtà agricola regionale, la cui esigenza di un moderno sviluppo dell'agricoltura impone una azione di programmazione.

Riteniamo ciò coerente con quanto previsto dal dettato costituzionale in tema di agricoltura, per il raggiungimento di finalità che possono essere meglio perseguite nell'ambito di una politica regionale, perciò capace di assicurare il soddisfacimento delle reali aspirazioni dei coltivatori diretti alla proprietà della terra.

3. — *Della prelazione dei coltivatori diretti.*

Il terzo ed ultimo capo, che comprende gli articoli dal 16 al 35, apporta modifiche alle vigenti leggi in tema di diritto di prelazione tenendo conto, anzitutto, del nuovo diritto di famiglia e del concetto di impresa familiare. Che l'impresa familiare possa e debba avere rilevanza anche esterna, nei rapporti cioè con i terzi è stato riconosciuto autorevolmente dallo stesso Consiglio di Stato, nel parere della sua terza sezione l'11 febbraio 1976. La mancata indicazione tra gli

aventi diritto alla prelazione dei partecipi, giustificata o meno da una pratica immaturità, suonerebbe sconfessione in un punto estremamente delicato del nuovo diritto di famiglia e farebbe arretrare il movimento che per l'attuazione di questo è in atto nelle campagne e nella società tutta.

Altro punto fondamentale del disegno di legge è relativo al termine entro il quale il coltivatore « posposto » e che abbia quindi dovuto di necessità esercitare il riscatto deve restituire al terzo acquirente il prezzo da questi versato al venditore. È noto infatti che, sulla base di una discutibile interpretazione della normativa in vigore e di una pretesa diminuzione del contenzioso (e cioè di una diminuzione delle cause di riscatto, tutta a danno del coltivatore) che da essa senza meno deriva, la Corte di cassazione, con sentenza n. 3485 resa a Sezioni unite il 16 ottobre 1976, ha deciso che il riscattante debba restituire o depositare tale prezzo entro tre mesi (prorogabili di un anno) dal momento dell'esercizio del recesso, e cioè molti anni prima di sapere se la relativa azione giudiziaria sarà per lui favorevole, molti anni prima di poter far propri, quale proprietario, tutti i frutti del fondo, e senza poter ottenere alcun mutuo per la impossibilità di costituzione sul fondo di ipoteca.

Il nostro disegno di legge tende a superare gli ostacoli in tal modo frapposti alla realizzazione del diritto di prelazione e di recesso, stabilendo che il termine per la restituzione del prezzo debba decorrere dal momento in cui, o per accordo con il terzo, o con sentenza passata in giudicato, sia cessata ogni controversia.

Le restanti norme del terzo capo contengono disposizioni che si rendono necessarie per l'attuazione dei principi già detti e di quelli convenuti nella vigente normativa.

Viene modificato infine il diritto di successione, in modo da tutelare anche in tal campo l'impresa familiare e privilegiare tra eventuali coeredi coloro che rimangono sulla terra, premiando in tal modo chi effettua una scelta a favore dell'agricoltura, secondo principi di attribuzione preferenziale malamente applicati, ma comunque già esistenti

per i terreni di « riforma » e per i masi chiusi.

Ultimo punto essenziale è il riconoscimento del diritto di prelazione alla Regione nei casi in cui i coltivatori diretti di terre altrui e proprietari di fondi confinanti con quelli posti in vendita, non abbiano esercitata la facoltà di essere preferiti.

* * *

Passando all'esame dei singoli capi che compongono il nostro disegno di legge ed iniziando da quello relativo alla tutela della attività agricola osserviamo che esso si apre, come già detto con una dichiarazione di riconoscimento dell'importanza fondamentale dell'agricoltura (articolo 1). Segue una norma che impone alle Regioni, al fine di realizzare l'articolo 44 della Costituzione, di dettare norme per la determinazione di zone rigidamente riservate, per lunghi periodi di tempo, alle attività agricole (articolo 2).

L'articolo 3 contiene la elencazione dei soggetti ai quali soltanto è consentito l'acquisto dei fondi destinati ad uso agricolo, che sono in sostanza tutti i soggetti di diritto, con esclusione peraltro delle società di capitali, che già sono dediti alla coltivazione dei fondi o che di questa intendano esercitare l'attività agricola a titolo principale.

I detti soggetti (articolo 5) devono obbligarsi, per un periodo minimo di 18 anni, e cioè per quello in sostanza già previsto di durata minima dall'affitto a conduttore, ed esercitare tale attività in modo conforme alla loro natura; a tal fine da un lato si prevede cosa debba intendersi per agricoltore conduttore e dall'altro si impone agli acquirenti dei fondi rustici una condotta non speculativa di questi.

Per le alienazioni di fondi rustici effettuate in violazione delle norme già esaminate è prevista (articolo 6), la nullità e comunque una imposizione di imposte di registro con l'aliquota del 30 per cento. Sono anche previste norme transitorie per evitare l'elusione della legge nel periodo immediatamente seguente all'entrata in vigore di questa.

A danno degli acquirenti di fondi di destinazione agricola inadempienti agli obblighi sopra previsti (articolo 7) è stabilito un trattamento fiscale nella sostanza identico a quello indicato nel precedente articolo 6, nonchè la possibilità di riscatto dei fondi stessi da parte delle Regioni.

Chiudono il capo norme contenute negli articoli da 8 a 10, sulla necessaria costituzione di commissioni per accertare l'adempimento da parte degli acquirenti di fondi rustici degli obblighi già visti, prevedendosi dei principi fondamentali ai quali le leggi delle Regioni dovranno in materia attenersi e norme di dettaglio da seguire sino alla emanazione della normativa regionale.

Il capo secondo, come abbiamo già detto, prevede lo scioglimento della Cassa per la formazione della proprietà contadina, il trasferimento alle Regioni delle relative funzioni e del relativo patrimonio (articoli 11, 12 e 13) nonchè del personale operante presso gli uffici periferici; fra le altre norme, quella sul diritto di opzione per i dipendenti della Cassa relativamente alla iscrizione agli istituti di previdenza e assistenza (articolo 14).

Il capo terzo, che tratta della prelazione dei coltivatori diretti, oltre i punti qualificanti già trattati, contiene norme per semplificare ed attuare effettivamente il già attribuito diritto di prelazione. E così questo, con l'articolo 17, è riconosciuto anche nella alienazione di una parte divisa o di una quota ideale dei fondi, della nuda proprietà e del diritto dell'enfiteuta; è riconosciuta altresì nella ipotesi di quella alienazione a seguito di espropriazione forzata, fallimento o liquidazione coatta che la legge 26 maggio 1965, n. 590, aveva ingiustamente escluso.

Il disegno di legge all'articolo 18 prevede poi una nuova regolamentazione del diritto di prelazione nell'ipotesi di vendita congiunta di più fondi, equamente risolvendo il problema dei singoli coltivatori.

Al fine di meglio garantire il diritto di prelazione è prevista, a favore del coltivatore posposto, alternativamente all'esercizio del riscatto, il diritto al pagamento, da parte del venditore, di una somma pari al 20 per cento del prezzo di vendita, così come previsto, d'altro canto, dalla legislazione belga.

Altre norme sono previste in modo particolare per la prelazione dei confinanti, introducendo il criterio di « continuità funzionale », già enunciato dalla dottrina (articolo 25), e attribuendo, nel concorso di più confinanti, la proprietà in primo luogo in relazione alla loro forza lavorativa, sulla base del principio che per la creazione di imprese efficienti è da darsi più rilievo alla idoneità del coltivatore che a quella del terreno; e solo in caso di parità di forze lavorative, attribuendo preferenze in relazione alla idoneità dei fondi confinanti (articolo 27).

È nuovamente regolamentato anche, ad evitare facili elusioni della legge, il diritto di prelazione del confinante su fondi su cui siano insediati coltivatori diretti, sempre nella salvaguardia dei diritti di questi (articolo 28).

Norme specifiche sono dettate (articolo 30) per sancire, nell'interesse dei coltivatori e della collettività, principi di irrinunciabilità al diritto di prelazione se non contenuti in accordi sindacali e per sancire la infrazionabilità dei fondi acquistati con l'esercizio della prelazione (articolo 31).

Per gli stessi terreni, nonchè per quelli acquistati con l'assegnazione da parte degli Enti di riforma, come già sottolineato, sono infine dettate norme sulla successione, nel senso che nella proprietà degli stessi debbano succedere gli altri partecipi all'impresa familiare e, in mancanza, gli eredi, con priorità per i coltivatori diretti; sono dettati anche adeguati criteri per la soddisfazione dei diritti degli eredi esclusi, da contemperare con la possibilità finanziaria dei nuovi proprietari (articolo 33).

Una norma speciale è dettata per chiarire che alle cooperative agricole è attribuito il diritto di prelazione, non solo per i fondi che esse conducono in affitto, ma anche per i fondi confinanti con quelli eventualmente posseduti in proprietà (articolo 34).

La proposta normativa dovrebbe, infine, trovare attuazione anche per la prelazione prevista dalla legge 29 maggio 1967, n. 379, integrativa delle norme sulla riforma fondiaria (articolo 35).

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I**DELLA TUTELA DELL'ATTIVITÀ
AGRICOLA****Art. 1.**

La Repubblica riconosce nell'agricoltura una delle attività fondamentali della propria economia e detta norme per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al suo pieno, ordinato ed autonomo sviluppo.

Art. 2.

Al fine di contemperare equamente gli interessi delle varie attività produttive, di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di realizzare equi rapporti sociali le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con loro norme stabiliranno, nel quadro della programmazione economica nazionale, i criteri ai quali gli enti locali e, ove costituiti, le comunità montane e gli organismi comprensoriali devono attenersi per determinare, nell'ambito della programmazione del loro territorio, quali parti di questo devono, per grandi periodi, essere riservati all'attività agricola e dettano disposizioni anche di salvaguardia per garantirne l'attuazione.

Art. 3.

La alienazione dei terreni destinati ad uso agricolo, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e delle norme regionali e provinciali ivi previste, è consentita soltanto a favore di:

a) coltivatori diretti che siano tali ai sensi dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590;

b) cooperative agricole di conduzione e loro consorzi;

c) gli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

d) tecnici agricoli, altre persone fisiche e società di persone che intendano esercitare l'attività agricola a titolo principale alle condizioni e per un periodo non inferiore alla durata minima prevista dal successivo articolo 5;

e) Enti regionali di sviluppo agricolo, comunità montane od altri enti costituiti all'uopo dalla Regione o dalla Provincia autonoma;

f) istituti ed enti che siano stati autorizzati dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia autonoma ad operare senza scopo di lucro nel settore dell'agricoltura.

Non potrà essere rogata alcuna alienazione di immobile, se l'alienante non produca ai sensi delle leggi che le Regioni all'uopo emaneranno certificato dal Comune sulla sua destinazione o meno ad uso agricolo. Il certificato formerà parte integrante dell'atto rogato, e copia di esso andrà depositato con questo alla conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 4.

Ai fini del presente Capo si considera alienazione anche quella che concerne una parte divisa o una quota indivisa dei fondi, la nuda proprietà, il diritto dell'enfiteuta, nonchè la concessione in enfiteusi, la vendita a seguito di espropriazione forzata, fallimento o liquidazione coatta, la donazione e la permuta.

Art. 5.

Con dichiarazione contenuta negli atti di alienazione dei terreni destinati ad uso agricolo, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e delle norme regionali e provinciali ivi previste, i soggetti di cui al precedente articolo 3, salvo quello di cui alla lettera e), debbono obbligarsi a non alienare i fondi stessi per la durata minima di 18 anni, salvo che per uno degli scopi previsti nelle norme concernenti il recepimento delle di-

rettive comunitarie sulle strutture agricole o per permuta a scopo di ricomposizione fondiaria.

Le persone fisiche potranno derogare alle norme previste per il divieto di alienazioni qualora queste siano effettuate a favore dei parenti sino al terzo grado e gli affini fino al secondo.

Le persone giuridiche, occorrendo, dovranno previamente prorogare la loro durata statutaria o comunque la loro operatività con le forme e le eventuali autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

I soggetti di cui al primo comma dovranno contestualmente dichiarare di obbligarsi a quanto previsto nei commi seguenti, sempre per la durata minima di 18 anni.

Le persone fisiche dovranno obbligarsi:

a) a condurre direttamente i fondi acquistati ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, salvo forza maggiore, partecipando quanto meno alla direzione ed all'organizzazione della produzione, all'uopo fissando stabile dimora nelle vicinanze;

b) a dotare i terreni, nei limiti dell'economicità, dei mezzi tecnici sufficienti per una adeguata coltivazione; a non lasciare i terreni stessi incolti o insufficientemente coltivati; a non venderne le erbe ed il fieno anche se prodotti da prati artificiali o da medicaie per più di un sesto della loro superficie e comunque a non praticarvi attività parimenti speculative.

Le cooperative dovranno obbligarsi a coltivare direttamente i fondi acquistati, ad osservare quanto previsto dalla lettera b) del comma precedente per tutta la estensione dei terreni stessi.

Le società di persone dovranno obbligarsi a far praticare dal 90 per cento almeno dei loro soci quanto indicato nella lettera a) del terzo comma del presente articolo, e ad osservare quanto indicato nella lettera b) dello stesso comma.

Gli istituti e gli enti di cui alla lettera f) dell'articolo 3 della presente legge dovranno obbligarsi ad osservare quanto indicato nella lettera b) del terzo comma del presente articolo per tutta la superficie dei fondi acquistati.

Art. 6.

Le alienazioni di fondi destinati ad uso agricolo effettuate in violazione dell'articolo 3 della presente legge od omettendo la dichiarazione di cui all'articolo 5 di questa sono nulle di pieno diritto e la nullità può essere fatta valere in qualsiasi momento dalla Regione nonchè da chiunque vi abbia interesse.

Esse sono comunque soggette alle normali imposte e tasse, ma l'imposta di registro è applicata con aliquota pari al 30 per cento del valore dichiarato o del più alto valore eventualmente accertato.

Sino all'entrata in vigore delle leggi regionali, previste dall'articolo 2 della presente legge, la suddetta aliquota del 30 per cento si applica a tutte le alienazioni effettuate a favore di persona che non sia in atto coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, o imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Per l'accertamento della qualifica di coltivatore diretto si applica la procedura prevista dalle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice; per l'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo, non coltivatore diretto, si applica la procedura prevista dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

La norma di cui al comma precedente non si applica a carico di chi, con dichiarazione contenuta nell'atto di alienazione si obbliga a destinare il fondo acquistato ad usi diversi da quelli agricoli purchè non speculativi. In tale ipotesi l'acquirente, entro un anno dalla registrazione, deve presentare all'ufficio del registro la concessione del Comune ai sensi della legge n. 10 del 28 gennaio 1977, per edificare sul terreno acquistato. In difetto l'ufficio del registro applicherà la maggiore aliquota prevista dal comma precedente.

Art. 7.

Coloro che, in tutto o in parte, non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5 della presente legge sono tenuti a

corrispondere all'erario, quale supplemento dell'imposta di registro, un'aliquota del prezzo d'acquisto o del valore dichiarato del terreno agricolo ovvero del più alto valore a suo tempo accertato, all'occorrenza rivalutato secondo i criteri indicati nell'articolo 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, pari alla differenza tra l'aliquota già applicata e quella prevista nel precedente articolo 6.

Essi inoltre dovranno restituire, occorrendo rivalutate secondo i criteri indicati nel comma precedente, le somme comunque ricevute dallo Stato, dalla Regione, o dalla Provincia autonoma o da ogni altro Ente pubblico in relazione alla promessa attività agricola e decadranno da qualsiasi beneficio.

I fondi acquistati in violazione totale o parziale del divieto previsto dal precedente articolo 3 e gli altri i cui acquirenti non abbiano, in tutto o in parte, adempiuto agli obblighi assunti ai sensi del precedente articolo 5, sino al termine di 18 anni dall'acquisto possono essere riscattati dagli Enti di sviluppo anche se questi non abbiano esercitato la prelazione od il riscatto ai sensi del terzo Capo della presente legge. I riscattanti dovranno rimborsare al proprietario il solo prezzo di acquisto, ovvero, nel caso che il fondo sia stato donato, una somma pari al solo valore dichiarato rivalutato secondo i criteri indicati nell'articolo 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, con esclusione di ogni ulteriore somma eventualmente pagata in relazione all'acquisto anche per imposte e tasse.

Art. 8.

Con loro leggi, le Regioni prevederanno la costituzione di una o più commissioni per ogni Provincia o diversa grande circoscrizione territoriale, al fine di accertare l'eventuale infrazione degli acquirenti dei terreni d'uso agricolo agli obblighi contrattati ai sensi del precedente articolo 5.

Le leggi regionali dovranno stabilire che le commissioni previste nel comma precedente siano presiedute da funzionari regio-

nali dipendenti dall'assessorato regionale all'agricoltura, o dalla diversa autorità regionale che sia preposta al governo di tale attività produttiva e che siano composte in numero pari di rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative degli imprenditori agricoli e della Regione, questi ultimi designati in modo da consentire la presenza delle minoranze.

Le leggi regionali dovranno anche stabilire che le commissioni possano agire d'ufficio o anche su segnalazione degli imprenditori agricoli e della Regione e dei Comuni, nonchè degli uffici e circoscrizioni di questi e degli altri enti locali e degli enti pubblici che esse leggi prevederanno.

Le leggi regionali dovranno infine dettare norme procedurali che garantiscano il più completo contraddittorio e la più ampia pubblicità.

Art. 9.

Sino a quando le Regioni non avranno emanato le norme previste nell'articolo precedente, le commissioni saranno costituite in ogni provincia, dovranno essere presiedute dall'ispettore provinciale dell'agricoltura e saranno composte da altri sei membri, di cui tre tecnici agricoli diplomati o laureati designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative, e tre tecnici agricoli eletti dal consiglio regionale con voto limitato; potranno promuovere i procedimenti di loro competenza di ufficio o su segnalazione di imprenditori agricoli, dei Comuni, delle comunità montane e dell'Ente regionale di sviluppo agricolo; potranno archiviare, anche senza sentire gli interessati, le segnalazioni che si appaleseranno manifestamente infondate, dandone comunicazione a coloro che le hanno effettuate; invieranno copia delle segnalazioni e dei rapporti di ufficio agli imprenditori interessati i quali avranno la facoltà di depositare memorie e di indicare testi nei successivi trenta giorni, e di assistere a tutte le fasi della procedura; decideranno in ogni ipotesi, compresa quella di archiviazione, con decreto motivato, che sarà no-

tificato in copia integrale a tutti gli interessati; istituiranno registri alfabetici e cronologici dei quali, come di tutti gli atti delle singole procedure, sarà possibile a chiunque la consultazione e l'ottenimento di copie.

Art. 10.

I provvedimenti con i quali le commissioni accerteranno inadempienze agli obblighi previsti nel precedente articolo 5 saranno trasmessi in copia autentica all'ufficio distrettuale delle imposte dirette per i provvedimenti di sua competenza ed alle Regioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dalle norme vigenti per l'impugnativa dinanzi il giudice amministrativo o dalla comunicazione del rigetto di questa.

CAPO II

DELLA SOPPRESSIONE
DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE
DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Art. 11.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è soppressa. Le funzioni della Cassa sono trasferite alle Regioni.

Art. 12.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è nominato un commissario straordinario per la attuazione, per quanto necessario, delle norme di cui agli articoli seguenti. Il commissario provvede nei successivi 90 giorni.

Art. 13.

Ad ogni singola Regione e alle Province autonome di Trento e Bolzano è attribuito il patrimonio della Cassa esistente nel proprio territorio.

Art. 14.

I dipendenti della Cassa che, alla data di entrata in vigore della presente legge sono addetti agli uffici centrali di questa passano, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, alle dipendenze di altro enti pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge. Tali dipendenti dovranno essere collocati dagli enti richiedenti nei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

Gli addetti agli uffici periferici sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio operano alla stessa data.

Al personale trasferito è garantito il rispetto delle condizioni economiche acquisite.

Per esso è fatto salvo il diritto di optare, entro sei mesi dalla data di comunicazione del trasferimento, per il mantenimento della iscrizione, per la previdenza all'istituto nazionale di previdenza sociale, e per l'assistenza malattia all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti di diritto pubblico.

Art. 15.

All'onere complessivo di 60 miliardi, derivante per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge dall'attuazione degli articoli 12 e 14 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

CAPO III
DELLA PRELAZIONE
DEI COLTIVATORI DIRETTI

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, il primo comma e il numero 2) del secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti delle famiglie coloniche, i partecipi alle imprese familiari che conducono fondi rustici rispettivamente a mezzadria, ovvero a colonia parziaria, a colonia migliorataria, a compartecipazione non limitata ad una sola coltura stagionale o in affitto a coltivatore diretto, ovvero in mancanza di imprese familiari le singole persone fisiche che conducono fondi con uno dei detti rapporti, hanno diritto di prelazione nella alienazione dei fondi stessi.

Eguale diritto di prelazione spetta ai partecipi alle imprese familiari diretto-coltivatrici che conducono fondi in proprietà di uno di essi, ovvero in mancanza di impresa familiare ai proprietari coltivatori diretti, nella alienazione dei terreni confinanti, purchè su questi non siano insediati mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari o enfiteuti coltivatori diretti.

Nella ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti di cui al primo o al secondo comma, eguale diritto spetta alle Regioni.

I soggetti di cui al primo e secondo comma beneficiano della prelazione solo se:

a) coltivino da almeno due anni i fondi rispettivamente condotti in forza di contratto agrario o in proprietà;

b) non abbiano trasferito a titolo oneroso, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 1.000, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria;

c) il fondo per il quale intendono esercitare la prelazione in aggiunta ad altri even-

tualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della loro famiglia ».

Art. 17.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è abrogato.

Ai fini del presente capo, si considera alienazione ogni negozio previsto nell'articolo 4 della presente legge ad esclusione della donazione e della permuta.

La prelazione non è consentita quando i terreni sono destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica da piani regolatori anche se non ancora approvati.

Art. 18.

Al quarto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, già sostituito dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è abrogato il secondo periodo. Dopo detto comma sono aggiunti i commi seguenti:

« Se il fondo è condotto a mezzadria, o nell'ipotesi di conduzione di questo in affitto o in colonia se sussiste impresa familiare la notifica va fatta ai familiari di cui il concedente conosca le generalità e la residenza. In tal caso i destinatari dell'offerta devono comunicarla agli altri familiari o partecipi entro i successivi 15 giorni, convocandoli per deliberare. La decisione va presa a maggioranza nei successivi dieci giorni, ma nel caso che la maggioranza abbia deciso per l'accettazione possono aderire sottoscrivendo l'atto di accettazione, entro i successivi dieci giorni, anche i dissenzienti.

In ogni ipotesi, l'accettazione deve pervenire all'alienante entro 45 giorni dalla ricezione dell'offerta. Tutte le comunicazioni relative all'offerta di vendita vanno effettuate per tramite di ufficiale giudiziario ».

Art. 19.

Al quinto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole « dalla trascrizione del contratto di compravendita » sono sostituite dalle seguenti: « dal giorno in cui il venditore o l'acquirente gli hanno notificato l'atto di alienazione ».

Al detto comma sono aggiunte le seguenti parole: « o può, a sua scelta, ottenere dal venditore una somma pari al 20 per cento del prezzo di vendita risultante dall'atto pubblico ».

Art. 20.

Il settimo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è sostituito dai seguenti:

« Se chi esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'autorità regionale competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine di cui al precedente comma è interrotto.

Esso ricomincia a decorrere, sempre per tre mesi, dal giorno nel quale l'autorità regionale competente comunica al coltivatore di aver rigettato la domanda di mutuo, o nel quale l'istituto bancario comunica di aver deliberato la concessione del mutuo, e in ogni ipotesi, un anno dopo la comunicazione al venditore della ammissione a mutuo del coltivatore.

L'avente diritto alla prelazione che non provveda al pagamento nei termini già detti decade da ogni diritto.

Esso, nell'ipotesi di concessione di mutuo per una somma inferiore al prezzo dovuto ha diritto ad integrarla lui stesso o a revocare l'accettazione della proposta, restando in tale seconda ipotesi esente da ogni responsabilità anche nei confronti del terzo che abbia stipulato preliminare di vendita del fondo ».

Art. 21.

Le norme contenute nel sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, numero 590, sui termini per il versamento del prezzo e quelle contenute nell'articolo 20 della presente legge, sono applicabili anche nel caso previsto dal quinto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed i termini ivi previsti decorrono dalla data della eventuale notificazione da parte del terzo a chi abbia esercitato il riscatto, di dichiarazione di non opposizione a questo, o dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto del riscattante.

Le disposizioni di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 8 della citata legge 26 maggio 1965, n. 590, si applicano anche a favore di chi abbia esercitato il riscatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo il caso di sentenza passata in giudicato.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui l'alienante, dopo l'accettazione dell'offerta da parte dell'avente diritto, si opponga alla stipulazione dell'atto pubblico.

Art. 22.

Nel caso di mancata accettazione dei termini da parte dei soggetti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 16 della presente legge, il proprietario deve notificare il preliminare di vendita alla Regione che può esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni.

Art. 23.

Nel caso di alienazione a seguito di espropriazione forzata, fallimento o liquidazione coatta, gli aventi diritto di cui all'articolo 16 della presente legge avranno diritto di riscattare il fondo dall'acquirente ai sensi del quinto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, così come modificato dall'articolo 19 della presente legge.

Art. 24.

Il nono comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e il terzo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono soppressi.

La prelazione a favore dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo 16 della presente legge si applica anche nell'ipotesi di vendita congiunta di più fondi, pur se facenti parte di un più vasto complesso fondiario, da ogni famiglia mezzadrile, o impresa familiare o da ogni singolo conduttore, o da tutte le famiglie, imprese o conduttori, rispettivamente per il fondo coltivato, o per tutti i fondi venduti.

Essa può essere esercitata, sempre congiuntamente, anche per i fondi i cui conduttori dichiarino di voler risolvere il rapporto agrario e si obblighino a rilasciare il terreno coltivato alla fine dell'annata agraria successiva.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve pervenire agli altri coltivatori entro 15 giorni dalla ricezione dell'offerta di vendita ed i termini di cui all'articolo 18 della presente legge decorrono dalla scadenza di detto termine.

Art. 25.

Ai fini dell'esercizio della prelazione da parte dei soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 16 si considerano confinanti anche i fondi in rapporti di continuità funzionale, quali quelli che sono separati da fossi, canali, strade comunali, vicinali e consorziali, e linee ferroviarie e tranviarie che possono essere agevolmente attraversate e rendere così possibile la coltivazione congiunta dei due fondi.

Si considerano confinanti anche i fondi che in occasione della alienazione il proprietario del terreno alienato separa dall'altro con una striscia di terreno che non può essere utilmente oggetto di coltivazione, riservandosene la proprietà.

Art. 26.

Il diritto di prelazione del confinante non sussiste quando il terzo aspirante acquirente del fondo sia parente fino al terzo grado o affine fino al secondo grado del venditore e sia a sua volta coltivatore diretto.

Il diritto di prelazione del confinante non sussiste se il fondo alienato è costituito da un appezzamento fornito di casa di abitazione nel quale la funzione del fabbricato sia prevalente rispetto a quella dell'appezzamento stesso purchè questo non sia scorporato da maggiore estensione di terreno di proprietà dell'alienante.

Art. 27.

In caso di più confinanti che intendono esercitare il diritto di prelazione, questo spetta alla famiglia mezzadrile, all'impresa familiare e in mancanza di questa al singolo che possenga maggiore capacità lavorativa; in caso di parità la scelta compete all'autorità regionale tenuto conto della maggiore rispondenza agli interessi della produzione agricola per il migliore accorpamento e per la realizzazione di dimensioni e strutture aziendali più efficienti ed economiche. La predetta autorità è tenuta ad adottare le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Art. 28.

I partecipi dell'impresa familiare conduttrice di fondi di proprietà di uno di essi o in mancanza di impresa familiare, il proprietario coltivatore diretto nell'ipotesi in cui non abbiano potuto esercitare il diritto di prelazione sul fondo confinante per l'esistenza su di esso di mezzadri, coloni, partecipanti ed affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti hanno diritto a riscattare il fondo nei confronti di qualsiasi terzo che ne abbia acquistato la proprietà, entro 18 mesi se entro tale termine il rapporto agrario sia cessato per qualsiasi causa.

Art. 29.

Nel caso di riscatto, il coltivatore deve rimborsare al terzo anche le spese sostenute, nonché le imposte e tasse pagate, salvo il diritto di ripetere queste ultime dal fisco ove abbia diritto ad avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle norme sulla proprietà coltivatrice.

Gli atti notarili con i quali il terzo riscattato accetta il riscatto, e le sentenze che ne fanno le veci, vanno registrate a tassa fissa.

Art. 30.

Il diritto di prelazione è irrinunciabile. Ogni patto contrario è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento salvo che sia convenuta con modalità previste dall'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

La mancata accettazione relativamente ad una singola offerta, non comporta perdita del diritto di prelazione rispetto a offerte successive.

Art. 31.

In caso di alienazione, in violazione del disposto dell'articolo 5 della presente legge o di destinazione del fondo ad usi diversi dalla coltivazione agricola nei successivi diciotto anni, il mancato acquirente, che dimostri con documentazione avente data certa di aver stipulato un preliminare di compravendita anteriormente all'esercizio del diritto di prelazione, ha diritto di riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa con priorità nei confronti della Regione.

I terreni acquistati a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dalla presente legge e quelli confinanti pre-posseduti sono soggetti per 30 anni al vincolo di indivisibilità previsto dall'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

Art. 32.

Tra il primo ed il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è aggiunto il periodo seguente:

« A detto vincolo di indivisibilità può concedersi deroga, sempre con provvedimento dell'autorità regionale competente, purchè sia trascorso almeno un anno dall'atto di acquisto del fondo, ove trattisi di permuta che comportano vantaggi alla composizione fondiaria o sono necessarie per la formazione di imprese che abbiano titolo preferenziale per l'applicazione delle misure di cui al titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, sulle direttive comunitarie ».

Art. 33.

Alla morte di chi, in virtù dell'esercizio del diritto di prelazione o usufruendo delle agevolazioni creditizie concesse dallo Stato o dalla Regione per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice, abbia acquistato la proprietà di un fondo dopo la entrata in vigore della presente legge, o la abbia acquistata in qualsiasi periodo, in virtù di assegnazione da parte degli Enti di riforma fondiaria ora di sviluppo agricolo e degli Enti di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, succedono nella proprietà del fondo gli altri partecipi all'impresa familiare e, in mancanza, gli eredi legittimi se coltivatori diretti.

In tal caso gli altri eredi sono soddisfatti con gli altri beni del *de cuius* o, in difetto, con una somma corrispondente alla loro quota del valore del fondo, determinato sulla base del prezzo congruo fissato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 maggio 1965, n. 590. Il loro credito può essere soddisfatto nel termine massimo di 10 anni, con rate comprensive degli interessi legali e compensative della svalutazione monetaria secondo i criteri di cui all'articolo 150 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

In mancanza dei soggetti di cui al primo comma, si applicano le norme generali sulla successione.

Nel caso di morte dell'assegnatario di terre di riforma prima dell'acquisto della proprietà del fondo, subentrano nella assegnazione i partecipi all'impresa familiare o in loro mancanza gli eredi legittimi che siano coltivatori diretti.

Sono soppressi il primo e il terzo comma dell'articolo 5, nonché il secondo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1940, numero 1078, e i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Art. 34.

Il quinto comma dell'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, va interpretato nel senso che alle cooperative agricole è riconosciuto anche il diritto di prelazione previsto dal n. 2 del secondo comma di detta legge così come modificato dall'articolo 16 della presente legge.

Art. 35.

Le norme di cui al presente Capo si applicano anche alla prelazione prevista dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, osservato l'ordine di preferenze ivi indicato e riservato all'ente regionale di sviluppo il potere di scelta, con i criteri previsti nell'articolo 27 della presente legge, tra i più confinanti che eventualmente abbiano esercitato la prelazione.